Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 12 ottobre 1925** — **Numero 237**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 1° del vol. VII - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 luglio 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, recante disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 1° ottobre 1925, n. 228, all'art. 1, dove è detto: « dalle autorità mobilitate per servizi resi », leggasi: « dalle autorità mobilitate, per servizi resi »; all'art. 2, 1° comma, dove è detto: « collocati a decorrere », leggasi: « collocati, a decorrere », ed al 2° comma, dove è detto: « conseguito, per effetto », leggasi: « conseguito per effetto »; infine all'art. 6, dove è detto: « salvo in ogni caso », leggasi « salva in ogni caso ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1976.

REGIO DECRETO 29 luglio 1925, n. 1699.

Approvazione delle norme per l'emissione, da parte di società assuntrici di servizi marittimi, di obbligazioni con vincolo delle sovvenzioni governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge n. 2231 del 30 ottobre 1924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme per l'emissione, da parte delle società assuntrici di linee di navigazione, di obbligazioni con vincolo delle sovvenzioni governative, norme viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 28. — GRANATA.

Norme per l'emissione, da parte di società assuntrici di servizi marittimi, di obbligazioni con vincolo delle sovvenzioni governative.

Art. 1.

Le società assuntrici di linee di navigazione che intendano emettere obbligazioni col vincolo della sovvenzione governativa ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, obbligazioni che per effetto dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge non potranno mai superare, unitamente a quelle che fossero state o venissero emesse ai sensi dell'art. 171 del Codice di commercio, nè il doppio del capitale azionario versato, nè i due terzi del valore dei piroscafi dati in pegno, nè il 40 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento dell'autorizzazione della emissione, dovranno far conoscere in tempo al Governo la cifra totale per la quale le obbligazioni verrebbero emesse, il loro taglio, il saggio degli interessi, il modo e la durata dell'ammortamento e tutte le altre modalità relative al servizio delle obbligazioni stesse.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze esaminerà le richieste suaccennate delle società in rapporto alle condizioni del mercato, farà le osservazioni che ritenesse del caso, specialmente per quanto concerne il saggio d'interesse e il momento dell'emissione.

Art. 3.

Le società che intendano emettere obbligazioni col vincolo dell'art. 1, dovranno ottenere dal Ministero delle comunicazioni un certificato che comprovi il loro credito ed autorizzi le società stesse a valersene agli effetti del 2° comma dell'art. 171 del Codice di commercio fino alla concorrenza della somma che verrà stabilita e che sarà garantita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231.

Art. 4.

Un ventesimo della sovvenzione dovrà essere riservato a garanzia del regolare esercizio delle linee per l'eventuale applicazione delle penalità od altre ritenute sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee assunte.

Su gli altri 19 ventesimi sarà mensilmente ritenuta la parte necessaria a garantire il pagamento dei premi di assicurazione dei piroscafi costituiti in pegno, la quale parte di sovvenzione sarà pagata alle società dopo che abbiano presentato la prova del pagamento dei premi alle Compagnie assicuratrici.

Art. 5.

In nessun caso così il valore dei piroscafi sui quali sia stato costituito il pegno, come la somma per cui siano stati assicurati, potranno essere inferiori al valore attuale, al saggio normale, delle quote di sovvenzione vincolate ancora da pagarsi, nonchè al valore attuale, al saggio stesso, delle quote di cui all'articolo precedente, necessario a garantire il pagamento da parte delle società dei premi di assicurazione.

Spetterà al Ministero delle comunicazioni accertare il valore dei piroscafi predetti.

Art. 6.

Il certificato di cui al precedente art. 3, dovrà contenere in modo particolareggiato le seguenti indicazioni:

a) la data di emissione del certificato stesso;

b) la denominazione della società assuntrice che intenda emettere le obbligazioni, la sede di essa, e l'ammontare del capitale versato;

c) la data della convenzione per l'esercizio delle linee di navigazione e quella del decreto Ministeriale di approvazione;

d) l'ammontare del sussidio annuo;

e) la somma complessiva che per il sussidio stesso sarà pagata dalla data del certificato fino ai termini dell'ammortamento delle obbligazioni da emettersi;

f) la dichiarazione di vincolo della quota di sussidio all'uopo necessaria (entro i limiti di cui al precedente art. 3), a garanzia del servizio delle obbligazioni stesse ai sensi dell'art. 171 del Codice di commercio e dei precitati articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231.

Art. 7.

Per tutto quanto concerne il modo della emissione delle obbligazioni, le società dovranno attenersi a quanto prescrive il Codice di commercio negli articoli 171 e seguenti, e quindi insieme con la domanda per il rilascio del certificato di cui sopra dovranno presentare i seguenti documenti:

a) copia autentica della deliberazione dell'assemblea generale, richiesta dall'art. 172 (1° comma) e presa con la maggioranza richiesta nella prima parte dell'art. 158;

b) certificato dell'avvenuta trascrizione nel registro delle società, a norma dell'ultimo comma del detto art. 172;

c) i fogli del Bollettino ufficiale delle società per azioni nei quali sia stata inserita la deliberazione di cui alla lettera *a*) di questo articolo, insieme con i documenti annessi;

d) progetto del manifesto da pubblicarsi secondo il disposto dell'art. 173, nel caso che alla emissione delle obbligazioni si intenda procedere per pubblica sottoscrizione, il quale dovrà contenere tutte le indicazioni volute dal detto articolo e segnatamente l'ultima, concernenti i dati necessari a valutare la garanzia offerta dai titoli a debito dello Stato;

e) modello dei titoli delle obbligazioni emittende con le enumerazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi, giusta l'art. 175.

Art. 8.

L'anzidetto modello dei titoli da emettersi dovrà essere trasmesso al Ministero delle finanze e da questo approvato.

Art. 9.

In base ai documenti sopra indicati il Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze redigerà il certificato di cui ai precedenti articoli 3 e 6, e lo trasmetterà insieme con i documenti di cui all'art. 6 al Ministero predetto, il quale, dopo che sia stato munito del visto del direttore generale del Tesoro lo depositerà, insieme con i documenti suddetti, presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ritirandone la dichiarazione dell'eseguito deposito, che verrà rimessa alla società.

Art. 10.

Il Ministero dell'economia nazionale dovrà esaminare il piano di emissione per accertare la concordanza fra l'importo delle somme da pagarsi ad ogni singola scadenza per interessi e ammortamento delle obbligazioni con l'ammontare complessivo delle quote di sovvenzione costituite in garanzia e maturatesi alle scadenze predette.

Art. 11.

Le obbligazioni emittende saranno presentate dalle società al Ministero dell'economia nazionale il quale, per mezzo di un suo delegato, che le sottoscriverà, dovrà accertare che esse rispondano al piano di emissione.

Di tali operazioni sarà redatto processo verbale firmato dal delegato, e il processo stesso sarà quindi pubblicato sul Bollettino delle società per azioni.

Art. 12.

Un funzionario delegato dal Ministero dell'economia nazionale assisterà inoltre al sorteggio delle obbligazioni ed all'annullamento di quelle estratte e rimborsate, redigendo anche di tali operazioni processo verbale, da pubblicarsi nel Bollettino anzidetto.

Art. 13.

La somma, che sarà costituita in garanzia del servizio delle obbligazioni, verrà ad ogni singola scadenza depositata, a cura del Ministero delle comunicazioni, presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti con le norme ed agli effetti del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, e delle istruzioni della Cassa stessa dell'anno 1905, per conto e a nome delle società che emettano le obbligazioni.

Art. 14.

La restituzione delle somme come sopra depositate si farà con le norme degli articoli 51 e seguenti del detto regolamento, e sopra istanza della società per un ammontare corrispondente ai pagamenti che esse provino di aver fatto per il servizio degli interessi e per l'ammortamento delle obbligazioni.

Per quanto concerne l'ammortamento le società dovranno all'uopo presentare un certificato, rilasciato dal Ministero dell'economia nazionale, attestante che l'estrazione sia avvenuta regolarmente e che le obbligazioni estratte siano state annullate.

Art. 15.

Il certificato di cui ai precedenti articoli 3 e 6, rimarrà depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti fino alla estinzione di tutte le obbligazioni emesse in corrispondenza, e su di esse saranno annotate le somme che via via verranno incassate e quelle altre che saranno pagate dalla Cassa suddetta.

Art. 16.

Sul certificato depositato la società pagherà la tassa di custodia determinata dall'art. 7 della legge 8 luglio 1897, n. 252, in ragione dell'uno per ogni 1000 lire e frazione di 1000 lire sul capitale che annualmente si matura sui titoli depositati.

Art. 17.

Il Ministero delle comunicazioni, nel consentire di volta in volta ai termini del 2° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, la riduzione della somma garantita dal pegno in proporzione dell'avvenuto pagamento delle obbligazioni estratte dovrà tener conto dell'eventuale deperimento dei piroscafi costituiti in pegno, in modo che il valore di questi, giusta quanto è disposto nel precedente art. 5, non sia mai inferiore al valore delle quote di sovvenzione vincolate rimaste da pagare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1977.

REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. 1710.

Istituzione di un Consorzio fra lo Stato e la provincia dell'Istria per il rimboschimento dei terreni vincolati di quel territorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che per effetto della legge provinciale dell'ex Impero austro-ungarico 16 dicembre 1908, boll. prov. n. 10, i terreni compresi nella zona carsica dell'ex-Margraviato d'Istria erano destinati al rimboschimento, da eseguirsi a cura della speciale Commissione istituita col paragrafo 1 di detta legge, ed a mezzo di contributi da prestarsi di volta in volta, dall'Amministrazione dello Stato e della Provincia;

Visto l'art. 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in forza del quale le disposizioni del capo II del decreto stesso sono estese ai su detti terreni, i cui rimboschimenti dovranno continuare ad essere eseguiti a cura dei Consorzi, giusta l'art. 75 del ripetuto decreto;

Vista la deliberazione 15 maggio 1925 della Commissione Reale per l'Amministrazione straordinaria della provincia d'Istria, con la quale si stabilisce di concorrere al finanziamento del Consorzio dei rimboschimenti della Provincia stessa, con un contributo annuo di L. 40,000;

Vista la deliberazione 10 agosto 1925 del Comitato di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

Visto il su citato art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia d'Istria è incaricato di continuare i rimboschimenti nella zona carsica della

Provincia stessa e di promuovere, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anche essi soggetti a vincolo posti nel territorio della Provincia medesima.

Art. 2.

L'Ispettorato forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori coi piani di conservazione relativi per l'esame ed approvazione del Comitato stesso.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata al personale del corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di settembre il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della Amministrazione provinciale, la quale depositerà in conto corrente al tesoriere della Provincia le somme riscosse dallo Stato e dalla Provincia, e provvederà ai pagamenti con ordinativi del presidente del Comitato forestale.

Alle spese di lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con aperture di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità di Stato.

Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.

Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti.

Art. 5.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per i lavori di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi sino alla somma annua di L. 40,000 da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 4 del preventivo della spesa dell'azienda del Demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1925-1926 e su quello degli articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico della Amministrazione della provincia d'Istria.

Art. 6.

Una Commissione nominata dal Comitato forestale nel proprio seno collauderà ogni anno i lavori eseguiti e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 39. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1978**.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. **1721**.

Ripristino del coefficiente di maggiorazione al dazio doganale sugli zuccheri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, col quale fu approvata la tariffa generale dei dazi doganali.

Visto l'allegato *A* al R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, che portò modificazioni ai dazi doganali stabiliti per gli zuccheri di prima e seconda classe della predetta tariffa;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1925, n. 92, che soppresse il coefficiente di maggiorazione dei dazi sullo zucchero di prima e seconda classe;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il coefficiente 1 di maggiorazione dei dazi stabiliti per lo zucchero di prima e seconda classe, sotto il numero 39 della tariffa generale dei dazi doganali, secondo le modificazioni introdottevi con l'allegato *A* al R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, è ripristinato a partire dalla data di cui all'articolo seguente.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare, con decreto da comunicare al Parlamento, il coefficiente di maggiorazione — entro il limite suindicato — quando ciò sia richiesto dalle mutate condizioni della produzione e dei traffici internazionali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti: con riserva, addì 12 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 50. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1979**.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. **1695**.

Istituzione della Congregazione di carità nel comune di Torrazza Piemontese.

N. 1695. R. decreto 22 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene istituita nel comune di Torrazza Piemontese la Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1925.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1553, concernente agevolezze fiscali pel glucosio e l'olio di vaselina bianco destinati alla brillatura del riso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1553;

Determina:

Art. 1.

E' data facoltà ai direttori capi delle Circoscrizioni doganali di consentire l'importazione in esenzione dal pagamento dei diritti di confine del glucosio (voce 40 della vigente tariffa generale dei dazi doganali) e dell'olio di vaselina bianco (voce 643-*b*), agli stabilimenti di pilatura di riso che ne facciano richiesta per impiegare i detti prodotti nella brillatura del riso.

Art. 2.

Il glucosio e l'olio di vaselina bianco, importati in esenzione, devono essere scortati allo stabilimento con bolletta di cauzione, e quivi essere posti in lavorazione alla presenza di un funzionario di dogana o degli agenti della Regia guardia di finanza, all'uopo delegati dal capo della dogana competente per giurisdizione territoriale.

Art. 3.

A lavorazione ultimata, i funzionari ed agenti della Regia guardia di finanza che vi hanno assistito, compilano apposito processo verbale. Tale processo verbale va unito alla bolletta di cauzione, la quale, con le opportune annotazioni di scarico, deve essere subito restituita alla dogana emittente.

Art. 4.

Il glucosio e l'olio di vaselina bianco che non vengano impiegati immediatamente, devono essere custoditi in apposito magazzino dello stabilimento chiuso a doppia chiave, una delle quali sarà custodita dalla finanza.

Il pilatore di riso assume la responsabilità della custodia anche nei riguardi dei diritti doganali.

Delle quantità dei prodotti in parola di volta in volta estratte dal magazzino, in base a richiesta scritta dal pilatore, si accerta l'impiego nei modi indicati dall'art. 2 del presente decreto.

E' obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico.

Art. 5.

Il termine massimo per lo scarico delle bollette di cauzione è di un anno.

Art. 6.

Per la concessione dell'esenzione dal pagamento della imposta di fabbricazione sul glucosio nazionale da consumarsi nella brillatura del riso, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1553 sopracitato, saranno seguite norme analoghe a quelle indicate nello stesso art. 2. Se però il glucosio non venga impiegato entro i trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito nella bolletta di cauzione per l'arrivo a destinazione della merce, dovrà essere introdotto nel magazzino di cui all'art. 4 e dimostrarsi che sia stata prestata la cauzione nella misura di cui all'art. 6 del testo unico di leggi per l'imposta sul glucosio, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924. Conseguentemente verrà discaricata la bolletta di cauzione, salvo ad operare il discarico delle singole partite dal registro di magazzino, di mano in mano che venga accertato il loro impiego effettivo.

Nei casi di utilizzazione del glucosio nazionale, gli incombenti di cui al presente decreto restano affidati agli uffici tecnici di finanza.

Art. 7.

Sono a carico degli industriali interessati le spese per indennità spettanti ai funzionari ed agenti della Regia guardia di finanza delegati ad assistere alle operazioni di cui ai precedenti articoli.

Roma, addì 30 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 30 agosto 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Riesi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il R. decreto 7 maggio 1925 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Riesi;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei servizi pubblici e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2139;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Riesi è prorogato di tre mesi.

Caltanissetta, addì 30 agosto 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 211

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	115 83	Belgio	113 86
Londra	120 832	Olanda	10 05
Svizzera	481 80	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	359 70	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino (marco oro)	5 942	New-York	24 978
Vienna Shilling)	3 53	Russia	129 —
Praga	74 175	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	24 995	Budapest	0 0351
Romania	11 70	Oro	481 96

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 00
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 025

Bollettino N. **212**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	115 18	Belgio	113 25
Londra	120 83	Olanda	10 07
Svizzera	481 92	Pesos oro (argentino)	23 47
Spagna	361 83	Pesos carta (argent.)	10 325
Berlino (marco oro)	5 96	New-York	24 093
Vienna (shilling)	3 52	Russia	128 50
Praga	74 35	Belgrado	44 60
Dollaro canadese	25 —	Budapest	0 035
Romania	11 85	Oro	482 25

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 60
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 20
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi doganali di importazione da valere dal 12 al 18 ottobre 1925 è stata fissata in L. 481 rappresentanti 100 dazio nominale e 381 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1925 di L. 112.50 relativa alla rendita di L. 225 Consolidato 5 % a favore di Benedetti Nella fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Alfieri Teresa ved. Benedetti, dom. a Bergamo.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza di Benedetti Nella fu Giuseppe.

Roma, 10 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Sorteggio premi buoni del tesoro novennali.

Si notifica che il giorno 5 novembre p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali creati colla legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 9 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data della ricevuta: 14 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Piton Guido di Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 73.50, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data della ricevuta: 30 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Raffaele Marino fu Pellegrino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 100, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 14).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data della ricevuta: 16 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Pavesi dott. Francesco fu Tommaso, per conto della vedova Malvicini — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 50 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data della ricevuta: 8 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mucelli Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 178.50, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 19 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 12)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	613062	19.50	Ambrosini *Gaetano-Stefano-Arturo* fu Giovanni, dom. a Ferrara.	Ambrosini *Arturo-Gaetano-Stefano* fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Lentini Carmela fu Antonio, ved. Ambrosini*, dom. a Ferrara,
»	680424	21 —	Ambrosini Gaspare, Antonio, Alessandro, Vittorio, Arturo, Adele e Maria-Elvira fu Giovanni Battista, tutti, meno i primi *tre* minori sotto la patria potestà della madre Lentini Carmela fu Antonio, ved. Ambrosini, dom. a Ferrara.	Ambrosini Gaspare, Antonio, Alessandro, Arturo, Vittorio, Adele e Maria-Elvira, *detta anche Eugenia-Elvira* fu Giovanni Battista, tutti, meno i primi *quattro*, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	170942	100 —	*Mancini* Antonietta fu Vito, moglie di Perrone Angelo, dom. a Cerignola (Foggia).	*Mancino* Antonietta fu Vito, moglie ecc. come contro.
3.50 % »	440123 367159	35 — 70 —	Giovale *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. in Borgo Ticino (Novara).	Giovale *Maria-Teresa-Caterina* fu Giovanni, nubile, dom. come contro.
» »	261461 280753	805 — 840 —	*Andrizzone* Letteria di Giuseppe, moglie di Manescalco Alfonso, dom. in Napoli.	*Ardizzone* Letteria di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	667458	808.50	Sasso Anna, moglie di Bonissone Silvio, Vincenza e Maria, sorelle, fu Giuseppe, le *due* ultime minori sotto la patria potestà della madre Mangini Pellegrina fu Francesco, ved. Sasso, eredi indivisi del padre. dom. a Genova, vincolata di usufrutto.	Sasso Anna, moglie di Bonissone Silvio, Maria, *nubile*, e Vincenza fu Giuseppe, l'ultima minore ecc. come contro.
»	184933	630 —	Martusciello Anna fu *Pasquale-Raffaele*, moglie di Belviso Giovanni fu Saverio, dom. in Napoli, vincolata.	Martusciello Anna fu *Raffaele*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	168114	50 —	Morgigni Lina di Lorenzo, *nubile*, dom. a Napoli, con annotazione d'usufrutto.	Morgigni Lina di Lorenzo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli, con annotazione di usufrutto.
»	168115	50 —	Morgigni Eduardo di Lorenzo, dom. a Napoli, con annotazione di usufrutto.	Morgigni Eduardo di Lorenzo, *minore, ecc., come la precedente*, con annotazione di usufrutto.
» »	134506 179906	100 — 100 —	Cola Errico di *Tommaso*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Marigliano (Napoli).	Cola Errico di *Pietrantonio*, minore, ecc., come contro.
»	356069	980 —	Iatta *Gemma* fu Francesco Saverio, minore, sotto la patria potestà della madre Zaccaria Colomba fu Mario, ved. Iatta Francesco Saverio, dom. a Conversano (Bari).	Iatta *Maria-Gemma* fu Francesco Saverio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	190455	42 —	Trinchieri *Francesco* fu Angelo, dom. ad Inzago (Milano).	Trinchieri *Carlo-Francesco-Lorenzo* fu Angelo, dom come contro.
»	329388	28 —	Pamella *Eugenia* di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Pamella *Carlotta-Eugenia* di Lorenzo, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	329389	28 —	Ramella *Luigia* di Lorenzo, minore, ecc., come la precedente.	Ramella *Maria-Luigia* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
»	649567	56 —	Anastasia *Giuseppe* fu Raffaele, dom. in Foiano della Chiana (Arezzo).	Anastasia *Guglielmo* fu Raffaele, minore, ecc. come contro.
»	649621	101.50	Pennacchio Giuseppina di Vito, moglie di Anastasia *Giuseppe*, dom. in Foiano della Chiana (Arezzo). *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca a favore del Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative) come parte di cauzione prestata dal sig. Anastasia *Giuseppe*, marito della titolare, per essere assunto al posto di direttore di 4ª classe nelle agenzie di coltivazione dei tabacchi, la rendita stessa, subordinatamente agli effetti della detta ipoteca, è vincolata come dote della titolare, ecc. ecc.	Pennacchio Giuseppina di Vito, moglie di Anastasia *Guglielmo*, dom. come contro. *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca a favore del Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative) come parte di cauzione prestata dal sig. Anastasia *Guglielmo*, marito, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

R. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Concorso a premio degli Istituti di emissione (Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia).

I.

Per iniziativa e a spese degli Istituti di emissione italiani (Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia) è istituito presso la Regia accademia dei Lincei, un premio di L. 100,000 per una pubblicazione originale sul tema: « Conseguenze economiche, finanziarie e sociali della guerra europea ».

II.

Saranno ammessi al concorso, esclusivamente studi e pubblicazioni che non siano stati presentati ad altro concorso.

I lavori presentati dovranno essere inediti o pubblicati entro il triennio posteriore alla apertura del concorso.

III.

A parità di ogni altra condizione, sarà data la preferenza, per l'assegnazione del premio, a quel lavoro che meglio avrà esaminato l'oggetto del tema posto a concorso, nei riguardi della vita italiana.

IV.

Il premio sarà indivisibile.

Qualora nel termine assegnato dall'avviso di concorso non sia stato presentato alcun lavoro meritevole del premio, a giudizio della Commissione esaminatrice, la Regia accademia dei Lincei, su proposta della Commissione stessa, avrà facoltà di prelevare una parte del premio fino a concorrenza di L. 30,000, e suddividere questa somma tra quei concorrenti i lavori dei quali siano stati dichiarati meritevoli di incoraggiamento.

V.

Nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo precedente, la somma rimasta costituirà il premio per un secondo concorso.

VI.

Così al primo, come al secondo concorso, potranno prendere parte soltanto studiosi di nazionalità italiana.

I lavori saranno presentati in lingua italiana, dattilografati o stampati.

VII.

Per la presentazione dei lavori è assegnato il termine di tre anni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, si procederà al giudizio del concorso, dando notizia del risultato di esso nella seduta Reale della Accademia immediatamente successiva alla chiusura del concorso.

VIII.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta di cinque membri, quattro dei quali nominati dalla classe di scienze morali, storiche e filologiche della Regia accademia dei Lincei, e il quinto dai detti Istituti di emissione.

I membri nominati dalla detta classe dovranno essere scelti fra i soci nazionali della Regia accademia dei Lincei.

IX.

I soci nazionali della Regia accademia dei Lincei non possono prendere parte al concorso.

Alla Regia accademia, d'accordo cogli Istituti d'emissione, è riservato il diritto di pubblicare, in tutto o in parte, il lavoro premiato e i lavori riconosciuti meritevoli di incoraggiamento.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.